



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 02 Aprile 2020
Ns. Prot. n.540

AL COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2016
On. Giovanni Legnini
pec: comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it

AL DIRETTORE USR TERAMO
Dott. Vincenzo Rivera
pec: usr2016@pec.regione.abruzzo.it
email: vincenzo.rivera@regione.abruzzo.it

E p.c.

ing. MAURIZIO PAULINI
Coordinatore Rete delle Professioni Sisma 2016
email: maurizio.paulini.ordmc@gmail.com

Oggetto: Segnalazione criticità istruttorie pratiche sisma 2016.

Gentili Commissario e Direttore,

continuano a pervenire a questo Ordine segnalazioni da colleghi che stanno operando nella ricostruzione sisma 2016.

Preliminarmente ringraziamo il Direttore Rivera per la disponibilità ad incontrarci e per i chiarimenti che ha voluto fornirci nell'ultimo incontro.

Torniamo sull'argomento per apportare un nostro contributo e/o suggerimenti avendo acquisito cognizione di problematiche ricorrenti e di interesse generale che riteniamo utile sottoporre alla vostra attenzione e che riguardano grandi e piccoli problematiche

Ci permettiamo di segnalare alla Vs. attenzione le problematiche più diffuse raccolte e che riteniamo meritevoli di considerazione e riflessione.

- 1) Sovente gli istruttori entrano nel merito delle scelte progettuali: a meno di palesi incongruenze sarebbe opportuno che le dette scelte progettuali restassero esclusivo appannaggio dei progettisti, i quali, non dimentichiamolo, ne sono responsabili deontologicamente, civilmente e penalmente. In cascata, tale comportamento invasivo si riflette in maniera pesante sulla valutazione del Computo Metrico Estimativo per la determinazione dell'importo lavori aprendo lunghe e improduttive discussioni che possono essere evitate accogliendo pienamente le procedure semplificative messe a punto dall'Ordinanza n° 62/2018 che al momento risulta disattesa. Ciò aiuterebbe ad una importante velocizzazione delle procedure ed a pervenire rapidamente al costo ammissibile dell'intervento. Si consiglia anche che la verifica eseguita ai sensi dell'ordinanza 62/208 venga richiamata nel dispositivo finale a maggior trasparenza e regolarità per tutti.
- 2) Le lettere di richiesta integrazione spesso contengono frasi che mettono in dubbio la proposta di definizione del Livello Operativo. Per utilità di procedura, per ovvia tranquillità del tecnico progettista e per dare seguito utilmente alle integrazioni, è necessario che i dubbi paventati siano palesi, o quantomeno si inizi con la contestazione della definizione del livello operativo e soltanto dopo aver determinato lo stesso con chiarezza, si arrivi alla conclusione della relativa procedura, onde non appesantire con rielaborazioni ripetute il lavoro esterno. Quanto appena detto dovrebbe

essere esplicitato in concomitanza della verifica della documentazione amministrativa tesa ad accertare i requisiti per accedere al contributo. Si suggerisce in aggiunta anche la definizione del costo convenzionale (contributo concedibile) perché si registrano su questo punto divergenze interpretative sulle modalità applicative degli incrementi dei costi parametrici previsti alla tabella 7 dell'allegato n° 1 dell'ordinanza 19/2017.

- 3) La incompatibilità del progettista con l'impresa esecutrice è poco comprensibile. Inizialmente nella RCR doveva essere indicata l'impresa, poi questo obbligo è stato tolto, e allora come si può stabilire una incompatibilità a priori? Che ne sa il progettista di quale sarà l'impresa? La dichiarazione di incompatibilità andrebbe resa solo dal direttore dei lavori a valle della scelta dell'impresa esecutrice, scelta che spetta al committente.

Si segnala a tal proposito che l'art. 34 comma 4 del decreto legge 189/2016 da cui nasce la questione aperta, fa riferimento solo al direttore dei lavori e non anche al progettista.

In effetti è con l'art. 3 comma 4 dell'ordinanza n° 12/2017 che si parla del progettista e del Direttore dei lavori, e ciò probabilmente è frutto di un refuso in quanto il decreto legge 189/2016 non lo prevede.

Si suggerisce una correzione all'ordinanza per ripristinare il dettato di legge in occasione dell'ordinanza in preparazione del decreto sisma.

- 4) In caso di costo convenzionale inferiore al costo ammissibile dell'intervento non riteniamo corretto l'accollo in automatico al privato della differenza. Ad affidamento avvenuto, diviene invece possibile considerare lo sconto offerto dall'impresa che potrebbe far abbassare il costo di intervento al di sotto del costo convenzionale; ciò consentirebbe anche di eseguire maggiori lavori di messa in sicurezza senza gravare sul privato.

Si suggerisce, per evitare nella comunicazione dell'USR l'inserimento dell'accollo, di definire nella fase successiva al rilascio del parere urbanistico del comune (30 gg) la verifica del progetto e l'importo dei lavori, proponendo fin da tale fase il quadro tecnico economico risultante dalla verifica e controllo USR da sottoporre alla valutazione del tecnico per le eventuali osservazioni, chiarimenti e/o eventuali rimodulazioni del progetto per pervenire all'importo lavori finale post osservazioni con il quale scegliere l'impresa e perseguire la migliore offerta; potendo così godere del vantaggio del ribasso con possibilità all'occorrenza di rimodulazione progetto e quindi fin dalla fase iniziale eliminare il potenziale accollo che penalizza enormemente gli interessati.

- 5) Accade che molte richieste di integrazione siano ridondanti, quasi a paventare che l'istruttoria sia stata poco approfondita nella spunta della documentazione allegata alla RCR. Ancora, se una documentazione è contenuta in altro allegato, tecnico o amministrativo che sia, può benissimo considerarsi contenuto nella RCR e non richiesto ripetute volte.

- 6) I documenti di riconoscimento per chi appone firme digitali, ovvero degli iscritti all'anagrafe professionisti/impresе, possono benissimo essere considerati pletorici.

- 7) Si segnala che da molti colleghi arrivano segnalazioni sull'esigenza di direttiva commissariale che disponga la modalità di applicazione del principio del valore medio delle opere tipiche dell'edilizia ordinaria comunemente diffusa sul territorio previsto dall'art. 5, comma 8, dell'ordinanza 19/2017, poiché nel prezziario unico del cratere sismico 2016 sono riportate numerose voci con prezzi variabili tra un minimo ed un massimo mentre nelle istruttorie viene sistematicamente richiesto il valore riferito alle rifiniture di base che nelle proposte di cambiamenti delle voci di CME avanzati dagli uffici nelle istruttorie sono sempre quelle del "valore minimo" del prezziario unico del cratere 2016 che contrasta con il principio del valore medio.

I colleghi che hanno affrontato tale situazione lamentano che non è possibile su tale questione l'emergere di interpretazioni diverse e discordanti che determinano lunghe diatribe causa di perdita di tempo e perdita di vista dell'obiettivo di buoni progetti per una rapida conclusione dei procedimenti istruttori.

Infine una notazione tecnica per la quale vi sono pareri divergenti tra USR e professionisti e che genera molte reciproche contestazioni.

In una muratura esistente in pietrame, la più ricorrente, quasi mai la lesione che si evidenzia su di un lato trova corrispondenza speculare sul lato opposto, ovvero raramente si manifesta passante oppure

passante in modo analogo, soprattutto se la muratura è a sacco. Inoltre in una muratura antica di pietrame con malta scadente, condizione quest'ultima massimamente ricorrente, la lesione evidente sull'intonaco spesso non risulta così evidente nella muratura sottostante, per il fatto che le pietre hanno la possibilità di assestarsi sfruttando la scarsa qualità meccanica della malta di allettamento. In sostanza, anche se una volta eliminato l'intonaco la lesione evidente in superficie si perde nel degrado generale della malta di allettamento, rimane comunque e in concreto, una condizione di rottura del maschio murario con sensibile riduzione della capacità resistente a ulteriori sollecitazioni a taglio e a presso flessione trasversale.

Ovviamente il tecnico istruttore applica alla lettera il dettato dell'ordinanza n° 19/2017 e quindi, se il rilievo mosso sarà condiviso, andrebbe riformulata e meglio specificata la dicitura "lesioni passanti" dall'allegato 1.

Mentre scriviamo è stata pubblicata sul sito Sisma 2016 l'Ordinanza n° 94/2020 che attiene all'anticipazione del 50% delle spese tecniche progettuali.

E' un segnale importante da parte del Commissario appena nominato, segnale che testimonia considerazione per il mondo professionale e che ci auguriamo sia prassi costante del suo operato.

Da parte nostra assicuriamo massima collaborazione con l'augurio che si inizi una stagione di confronto schietto e sereno, di rispetto dei reciproci ruoli e nell'interesse di una ricostruzione veloce ma efficace e trasparente.

Si chiede al Commissario incontro per poter presentare ed affrontare le diverse questioni e suggerire le diverse soluzioni per poter con le prossime ordinanze consentire la razionalizzazione delle regole che presidiano alla ricostruzione 2016 per meglio definire le procedure di verifica e dare grande impulso alla ricostruzione.



Il Presidente
Ing. Agrippino Valente